



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via Napoli, 51 - 00184 Roma
tel. 06 4828232 / info@sagunsa.it

Roma, 07.04.2026

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Presso il Ministero della Giustizia
Dr.ssa Mariaisabella Gandini

Oggetto: Unep Catania. Mancata liquidazione dei compensi ex art. 122 D.P.R. 1229/59 legati alle attività previste dalle attività ex art. 492 bis cpc

I Funzionari Unep addetti all'Unep presso la Corte di Appello di Catania hanno segnalato a questa Segreteria Nazionale, la mancata liquidazione dei compensi, da parte dei GG.EE. del locale Tribunale, previsti dall'art. 122 D.P.R. 1229/59, legati alle attività di "ricerca beni" previste dall'art. 492 bis c.p.c. e regolati dall'art. 122 D.P.R. 1229/59.

In particolare, i Funzionari Unep lamentano il fatto che i GG.EE. hanno assunto una linea comune che prevede la non liquidazione dei suddetti compensi quando il pignoramento, pur nascendo dalla ricerca telematica sui beni del debitore, venga effettuato ai sensi dell'art. 543 c.p.c. dopo che l'avvocato del creditore abbia fatto spirare il termine, previsto per legge, dei dieci giorni dall'invio del verbale di ricerca inviato dall'ufficiale giudiziario.

Il perdurare di prassi operative contrastanti con le chiare disposizioni normative e regolamentari, in una materia caratterizzata dalla natura dei compensi (rientranti tra le Spese di giustizia) e dalla funzione retributiva degli stessi per il personale Unep (art. 122 D.P.R.1229/59), sollecita necessari e tempestivi interventi di verifica e correzione.

Al solo fine di contribuire alla migliore soluzione della problematica esposta appare opportuno proporre una breve ricostruzione della materia.

L'art. 122 del D.P.R. 1229/59 (ordinamento degli ufficiali giudiziari) così come integrato dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, prevede che l'ufficiale giudiziario [...], **sia retribuito mediante compenso** stabilito dal giudice. Questo **rientra tra le spese di esecuzione** ed è determinato per legge secondo le diverse modalità di pignoramento e nella misura e limiti indicati dalla norma¹, sul valore di assegnazione o di vendita del compendio sottoposto ad esecuzione.

“Viene espressamente collocato tra le spese di giustizia e, dunque, si ascrive tra i crediti di cui all’art. 2770, comma 1, cod. civ.² che, in quanto sostenuti nell’interesse comune dei creditori, debbono essere soddisfatti prima di ogni altro credito”³.

Si legge nella Relazione alla legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: “...**Tale compenso rientra, perciò, tra i crediti privilegiati ai sensi dell’art. 2755 del cod. civ.⁴ ed è a carico della somma ricavata nell’esecuzione**”, e va corrisposta in prededuzione sul ricavato o, comunque, sulle somme pignorate **e va accreditato sul conto corrente dell’Ufficio Nep⁵.**

Un compenso, dunque, che ha natura retributiva e che rientra tra le spese di esecuzione,⁶ con la naturale conseguenza che va liquidato dal giudice e accreditato sul conto corrente UNEP, prima di ogni altro credito senza ulteriore richiesta da parte dell’ufficiale giudiziario che, anche solo sotto il profilo pratico, sarebbe nell’impossibilità di conoscere lo stato del processo espropriativo così come la diversa misura da applicare a seconda che si tratti di compenso a seguito di estinzione del processo esecutivo, di conversione del pignoramento, di ricavato della vendita o di assegnazione dei beni.

Il fatto che, non solo presso il foro di Catania, stia prendendo corpo il tentativo di elusione della norma per ciò che concerne la tipologia del pignoramento che segue le ricerche telematiche dei beni del debitore, nella forma del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. piuttosto che in quella appropriata del pignoramento ex art. 492 bis c.p.c., contrasta, per quanto riferito, anche sotto l’aspetto procedurale in caso di una pluralità di terzi, violando i riaffermati principi di minimizzazione dei dati (Vedi: Regolamento Generale Protezione dei dati - GDPR -U.E. 2016/679; Art. 2-ter del Codice della Privacy- D.lgs. 196/2003 con la indebita comunicazione degli stessi a soggetti terzi non legittimati a riceverli ai sensi dell’art. 492 bis, comma 7 c.p.c.). Giova sul punto evidenziare, infatti, che nel pignoramento ex art. 543 c.p.c., eseguito con notificazione della copia dell’unico processo verbale per il debitore e per i terzi, vengono esposti i dati oggettivamente accertati con l’accesso alle banche (art. 492 bis c.p.c.), relativi ai rapporti finanziarie alla consistenza patrimoniale del debitore, a tutti i terzi pignorati, diversamente dallo schema legale prescritto dall’art. 492 bis c.p.c. che impone che l’atto venga **notificato al terzo per estratto** con i dati ad esso esclusivamente riferibili.

² **Art. 2770 Codice Civile**

I crediti per le spese di giustizia [2755] fatte per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [2905].

³ (A.M. Soldi, pag. 583, Manuale dell’Esecuzione Forzata, CEDAM ottava edizione.

⁴ **Relazione alla Legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, (Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1612 “Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pag. 15 (Vedi Allegato);**

⁵ **L’art. 2770 c.c. attribuisce un privilegio (che nell’ordine precede tutti gli altri, per cui si parla di prededuzione), a tutela dei "crediti per le spese di giustizia [2755] ... (vedi nota 3);**

⁶ **...gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione Art. 122 D.P.R. 1229/59, cnf. nota 1);**

In ogni caso, questa O.S., a tutela dei Funzionari Unep addetti all'Unep di Catania e più in generale di tutti gli altri Funzionari Unep dislocati su tutto il territorio nazionale, in servizio presso gli Uffici interessati dalla medesima problematica, chiede a codesta Amministrazione di voler chiarire che presupposto per il pagamento del compenso previsto agli ufficiali giudiziari ex art. 122 D.P.R. 1229/59, resta la ricerca telematica sui beni del debitore, a prescindere dalla tipologia di pignoramento che segue tale ricerca.

Non risultano ammissibili violazioni delle normative, legislative e contrattuali che regolano la struttura retributiva degli ufficiali giudiziari, anche al fine di scongiurare le inevitabili vertenze che finirebbero per prefigurare un paradossale contenzioso nelle aule di giustizia, causato dal mancato riconoscimento, da parte di altre strutture giudiziarie, del compenso spettante alle lavoratrici e ai lavoratori aventi diritto.

In attesa di urgente riscontro, si porgono

Cordiali saluti

Per la Segreteria Nazionale
Giovanni Buontempi

